

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli iscritti il 29 Giugno 2012

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE –TERRITORIO

1. Il Sindacato dei Dirigenti Industriali di produzione beni e servizi, esercenti attività ausiliarie costituitosi in data 24/01/1992 con denominazione “Sindacato Dirigenti Aziende Industriali della Sicilia Orientale”, con atto pubblico repertorio n. 3154 raccolta n. 1129 del Notaio Giuseppe Artesi in Ramacca, ha assunto la denominazione “FEDERMANAGER - Sicilia Orientale” con sede in Catania.

2. FEDERMANAGER - Sicilia Orientale aderisce a FEDERMANAGER Federazione Nazionale Dirigenti e Quadri Apicali d'Azienda Industriale con sede in Roma, fa parte della Unione Regionale Federmanager della Sicilia, ed ha competenza territoriale per le province di Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa. Associa in particolare i dirigenti e quadri apicali di:

Industria (Confindustria)- Piccola e Media Impresa (Confapi) - Aziende Municipalizzate (Confservizi) - Giornali quotidiani (Fieg) - Ferrovie dello Stato (FS SpA) - Poste (PT SpA) - ANAS (ANAS) - IPI (IPI) - Assivolo (ENAV) - Attività Portuali Italiane (ASSIDIRPORT) - Comandanti e Direttori di Macchina Armamento libero (CONFTARMA FEDERALINEA) - Armamento Sovvenzionato (FEDERLINGA) - Trasporti in Concessione - (ASSTRA) – CONSORZI ASI – FEDERMANAGER Piloti – AQUAS (Quadri autostrade).

Sono associabili altresì tutte le altre categorie riconosciute o che verranno riconosciute dalla Federazione Nazionale.

2. FEDERMANAGER - Sicilia Orientale aderisce a FEDERMANAGER Federazione Nazionale Dirigenti e Quadri Apicali d'Azienda Industriale, fa parte della Unione Regionale Federmanager della Sicilia, ed ha competenza territoriale per le province di Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa.

3. Laddove non specificate nel presente statuto, le regole associative di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale sono oggetto di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

4. FEDERMANAGER - Sicilia Orientale può istituire Delegazioni territoriali nelle province di competenza.

Art. 2

SCOPI E FINALITÀ

1. FEDERMANAGER - Sicilia Orientale non ha riferimenti o finalità di ordine partitico, religioso o di lucro, e persegue nel territorio la finalità di valorizzare lo status di Dirigente di azienda.

In particolare, FEDERMANAGER - Sicilia Orientale ha i seguenti scopi:

- a) rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri apicali come identificati al successivo art. 3 nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese ed, in particolare, del territorio di competenza;
- b) difendere gli interessi degli stessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- c) tutelare gli interessi degli iscritti in ogni sede, anche mediante la stipulazione di accordi aziendali e la trattazione di vertenze o controversie sorte durante od in conseguenza dell'intercorso rapporto di lavoro;

- d) tutelare e promuovere l'immagine della categoria, con particolare attenzione ai giovani ed alle donne;
- e) assicurarne il contributo professionale al servizio del territorio in cui operano e del Paese;
- f) assumere iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei dirigenti e dei Quadri Apicali;
- g) mantenere vivo nella categoria lo spirito di colleganza, di collaborazione e di solidarietà;
- h) prestare assistenza morale agli iscritti, nonché sostegno materiale, compatibilmente con i mezzi di cui dispone;
- i) istituire rappresentanze Sindacali dei dirigenti e Quadri Apicali presso le aziende (RSA);
- l) favorire le procedure di Conciliazione obbligatorie previste dall'art. 410 c.p.c..

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi FEDERMANAGER - Sicilia Orientale può aderire ad altri Enti o Federazioni che perseguono i medesimi fini in campo regionale, nazionale, europeo ed internazionale.

Art. 3

ASSOCIATI

1. Possono far parte di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale in qualità d'associati coloro che in aziende industriali, o in aziende, così come riportato nel secondo comma dell'art. 1, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito quale componente manageriale delle imprese, nonché di quadro ai sensi dell'art. 2095 del Cod.Civ. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da FEDERMANAGER o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1 comma 1, sez. II dell'accordo 22 dicembre 2010 fra CONFAPI e FEDERMANAGER (di seguito identificati come "Quadri Apicali").

Si possono iscrivere, inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, le figure previste come associabili dallo Statuto FEDERMANAGER nazionale.

L'associazione a FEDERMANAGER - Sicilia Orientale è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato patti associativi con FEDERMANAGER nazionale.

Tale incompatibilità non si estende agli ordini e collegi professionali.

2. La qualità di associato comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale, dagli accordi stipulati da FEDERMANAGER - Sicilia Orientale nonché dai contratti collettivi stipulati da FEDERMANAGER - Federazione Nazionale dei Dirigenti e Quadri Apicali di Aziende Industriali.

3. La qualità d'associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione ad associato;
- c) per radiazione, quando l'associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria, o commesso gravi infrazioni;
- d) per morosità.

4. L'associato che cessa dalla qualifica di dirigente o Quadro Apicale può rimanere iscritto a FEDERMANAGER - Sicilia Orientale, purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza, così come stabilito dal primo comma del presente articolo, con la qualifica di dirigente o quadro apicale in servizio.

Art. 4

ORGANI DI FEDERMANAGER - SICILIA ORIENTALE

1. Sono organi della FEDERMANAGER - Sicilia Orientale:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b), e) dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all'Associazione.

La stessa composizione, nei termini stabiliti all'art.5 comma 4 lettera e), viene applicata per l'Assemblea.

2. Possono essere eletti alle cariche sociali esclusivamente gli iscritti in regola con il versamento delle quote annuali alla data delle elezioni.

3. Le cariche sociali non sono retribuite ad eccezione dei rimborsi per le spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

4. Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre cariche o incarichi in organizzazioni sindacali imprenditoriali, o in azienda con funzione di controparte nei riguardi dei dirigenti.

Art. 5

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è aperta a tutti gli associati. Hanno diritto al voto esclusivamente gli iscritti in regola con il versamento delle quote annuali alla data dell'Assemblea.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

Ogni associato avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato avente diritto di voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento all'Assemblea, anche per delega e la relativa validità.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro e non oltre il primo quadrimestre, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea è pure convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli Associati aventi diritto.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, anche per deliberare in merito a sfiducia al Presidente e modifiche statutarie, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.

L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti e dei rappresentati. Per deliberare in merito a modifiche statutarie o sfiducia al Presidente, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e dei rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei quadri apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri di seguito stabiliti.

Ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

Resta espressamente stabilito che anche nel caso di ricorso al referendum trova applicazione il criterio di determinazione della partecipazione tra dirigenti e quadri apicali indicato al terzo comma dell'art. 13.

4.. Sono compiti dell'Assemblea:

a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, ed il bilancio preventivo;

b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;

d) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto sociale;

e) tutto quanto previsto dalle leggi di esclusiva competenza dell'Assemblea.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio competente della Sicilia Orientale, con lettera, anche via e-mail, agli associati, da

spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio risultante a FEDERMANAGER - Sicilia Orientale.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione stessa e può anche precisare gli estremi della seconda convocazione, per il caso che la prima andasse deserta, che potrà tenersi anche nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

6. L'Assemblea per adunata segue la modalità di votazione a scheda segreta o per alzata di mano

7. L'Assemblea può essere chiamata a deliberare, anche con votazione per "referendum", con le modalità stabilite nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) sino ad un massimo di 14 componenti, eletti per votazione, di cui almeno il 70% dirigenti, mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente a quanto stabilito al precedente art.5 comma 3) assicurando ai dirigenti in servizio rispetto a quelli in quiescenza, la metà più uno qualora ci siano le candidature. I Consiglieri quadri apicali dovranno essere tutti in servizio.

Il numero dei consiglieri e la relativa ripartizione fra Dirigenti e Quadri Apicali sarà deliberato dal Consiglio Direttivo al momento di indire le elezioni;

b) un componente in rappresentanza di ciascuna delle delegazioni territoriali provinciali, ove costituite.

2. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea con procedura che, in relazione alla particolare importanza che quest'atto riveste nella vita associativa, deve attenersi ai seguenti inderogabili principi:

a) votazione a schede segrete mediante referendum o con convocazione di adunanza;

b) possono presentarsi come candidati tutti gli associati iscritti a FEDERMANAGER - Sicilia Orientale almeno un anno prima del termine fissato per la presentazione delle candidature ed in regola con le quote associative al momento della candidatura

c) ciascun associato può votare per un numero di candidati pari al massimo dei consiglieri da eleggere;

d) non potranno risultare eletti più di due componenti appartenenti alla stessa azienda e quattro componenti appartenenti allo stesso gruppo aziendale;

e) non possono essere ricandidati i consiglieri in precedenza decaduti dalla carica;

f) in caso di vacanza di uno o più componenti del Consiglio eletti nel corso del triennio, subentreranno automaticamente, nell'ordine, i primi non eletti nella precedente elezione. Il consigliere subentrante dovrà trovarsi, al momento della sostituzione, nello status che il consigliere uscente aveva al momento dell'elezione, rispettando, se possibile, la proporzione e quanto previsto al comma 1 lettera b.

3. Il Consiglio dura in carica un triennio e tutti i suoi componenti sono eleggibili, nella posizione, per un massimo di due mandati consecutivi.

4. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri eletti, si dovrà procedere a nuove elezioni dello stesso Consiglio.

5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti a schede segrete ed a maggioranza semplice dei votanti: il Presidente, il Vice Presidente, e due componenti per il Comitato di Presidenza di cui al successivo art. 7.

- Su proposta del Presidente, nomina tra tutti gli iscritti il Tesoriere che, se non facente già parte dei componenti del C.D., parteciperà allo stesso senza diritto di voto.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente stesso, o chi ne fa le veci, ritenga di convocarlo, inoltre il Consiglio Direttivo, deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti, o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire tramite e-mail o

telegraficamente, con un preavviso di almeno tre giorni. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, prevalendo, in caso di parità di voti, quello del Presidente.

7. I Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

8. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Elaborare la politica generale di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale e promuovere tutte le iniziative occorrenti per realizzarla;
- b) deliberare sulle spese straordinarie e sulla gestione straordinaria del patrimonio sociale;
- c) deliberare in merito alla relazione ed al bilancio consuntivo presentati dal Comitato di Presidenza e sottoporli all'Assemblea;
- d) approvare il bilancio preventivo e sottoporlo all'Assemblea;
- e) deliberare in ordine alla misura delle quote d'iscrizione e dei contributi associativi annuali, nonché stabilire il contributo dovuto dal coniuge superstite che si avvarrà di servizi di FEDERMANAGER – Sicilia Orientale;
- f) istituire, su proposta del Comitato di Presidenza, Commissioni consultive, di cui nomina i Presidenti, ovvero i Coordinatori, i quali non potranno essere nominati per più di due mandati consecutivi;
- g) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche statutarie proposte da apposita commissione istituita in base alla precedente lettera f);
- h) decidere, in via definitiva, in materia di decadenza e di radiazione degli associati per i casi di competenza di cui al comma 3 lettere b), c) e d) dell'art. 3;
- i) stabilire se l'Assemblea degli associati debba essere chiamata a deliberare con convocazione d'adunanza, oppure con votazioni per referendum;
- l) nominare il Comitato elettorale, nel caso di Assemblee per referendum, previa determinazione del numero dei suoi componenti, scegliendo colleghi che s'impegnino a non presentarsi come candidati. Tale comitato è l'unico depositario e responsabile delle incombenze e provvede allo scrutinio;
- m) decidere, salvo ratifica dell'Assemblea, le adesioni di cui al comma 2 dell'art. 2 e relative revocche;
- n) promuovere la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- o) designare su proposta del Comitato di Presidenza:
 - i nominativi dei delegati all'Assemblea dell'Unione Regionale
 - i nominativi che i suddetti delegati debbono proporre all'Assemblea dell'Unione Regionale per le cariche dei vari organi dell'Unione Regionale medesima
 - i nominativi da indicare all'Unione Regionale come delegati ai Congressi nazionali ordinari e/o straordinari
 - i nominativi da indicare come rappresentanti dell'Unione Regionale nella cariche elettive della Federazione Nazionale e degli organismi ad essa collegati;
- p) proporre, su indicazione del Comitato di Presidenza, i componenti per cariche da ricoprire in organi collaterali a FEDERMANAGER (Fondirigenti, FASI, ecc. ...);
- q) designare, su proposta del Comitato di Presidenza, i nominativi dei componenti per cariche da ricoprire in organismi esterni di diritto o per segnalazione ad autorità esterne;
- r) promuovere la costituzione delle delegazioni territoriali provinciali;
- s) redigere, approvare ed eventualmente modificare il Regolamento interno che detta le norme associative;
- t) approvare il regolamento delle delegazioni territoriali provinciali;
- u) approvare i regolamenti delle R.S.A. e controllare il corretto funzionamento delle stesse in osservanza dello statuto.

Art. 7

IL COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da due componenti eletti del Consiglio Direttivo all'interno dello stesso.

2. Il Comitato di Presidenza deve riunirsi, di norma, una volta al mese su convocazione del Presidente. Per la validità delle proprie proposte valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

3. Sono compiti del Comitato di Presidenza:

- a) attuare le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- b) predisporre i programmi dell'attività di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale;
- c) curare la gestione ordinaria del patrimonio sociale e delle spese ordinarie;
- d) verificare i progetti di bilancio annuali, consuntivo e preventivo, elaborati dal Tesoriere e predisporre le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) stabilire le norme per l'emissione degli ordini di pagamento ed incasso;
- f) decidere sull'ammissione e proporre al Consiglio Direttivo i casi di decadenza e radiazione dei soci;
- g) proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di Commissioni consultive e/o Coordinatori;
- h) verificare le condizioni per la riammissione dei soci morosi o già dimissionari;
- i) proporre al Consiglio Direttivo le modalità di pagamento delle quote d'iscrizione, se prevista, e delle quote associative annuali;
- l) divulgare, con ogni mezzo disponibile, l'informazione sull'attività di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale;
- m) provvedere ad ogni altra incombenza affidata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente FEDERMANAGER - Sicilia Orientale sia nei confronti degli associati che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità.
2. Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale. Egli ha, tra le facoltà, quella di conferire mandati speciali "ad negotia" senza necessità di apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. Nei casi d'urgenza ed eccezionalità, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, ai quali deve però sottoporre, alla prima riunione, le decisioni prese per la ratifica.
4. In caso d'assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente . In mancanza del Vice Presidente è sostituito dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di iscrizione all'Associazione.
5. Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente duri oltre sei mesi continuativi, il Presidente stesso è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.
Qualora la decadenza avvenga nei primi 18 mesi del mandato il Vice Presidente che ne assume le veci, deve attivare, entro i 30 giorni successivi, la procedura per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente eletto rimane in carica sino alla scadenza naturale del triennio in corso. Tale elezione è computata ai fini del vincolo dei due mandati di cui all'articolo 6 comma 3.
Nel caso in cui il tempo residuo sia inferiore ai 18 mesi, il Vice Presidente assume a pieno titolo la carica di Presidente ed il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Vice Presidente.
6. In caso di dimissioni del Presidente si applica la medesima procedura di cui al precedente comma 5.
7. Il Presidente può essere sfiduciato da un'Assemblea, appositamente convocata e su argomenti motivati, la quale delibera con le maggioranze di cui all'art. 5 comma 3.
Ove la sfiducia venisse ratificata, si applica quanto previsto dal precedente comma 5.
Qualora la proposta di sfiducia, avanzata dal Consiglio Direttivo a seguito di delibera approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dello stesso, non dovesse essere ratificata da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade e vengono indette nuove elezioni.
8. La carica di Presidente è incompatibile con cariche politiche nazionali, Regionali, provinciali e comunali e con cariche analoghe federali o in enti collaterali di FEDERMANAGER.

Art. 9

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
2. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e sociali, tenendo conto di eventuali osservazioni e/o rilievi effettuati dai Revisori dei Conti, elabora le proposte del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo, utilizzando schemi concordati con il suddetto Collegio, predispone e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio Sociale.

Art. 10

I REVISORI DEI CONTI

1. La gestione amministrativa di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Almeno uno dei componenti effettivi deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili.
3. Funge da Presidente del Collegio il revisore iscritto all'Albo dei Revisori ed in caso di più di uno, quello che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti
4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un revisore effettivo, gli subentra il supplente che ha riportato più voti.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. Il Collegio agisce sulla base dei ricorsi degli associati o su richiesta degli organi direttivi dell'Associazione..
3. Il Collegio è autonomo e indipendente , **i compiti sono definiti nel Regolamento** ed il suo operato è insindacabile.
4. Possono essere eletti a far parte del Collegio i dirigenti iscritti a FEDERMANAGER da almeno cinque anni

Art. 12

RAPPRESENTANTI IN ENTI COLLATERALI

1. I rappresentanti di FEDERMANAGER Sicilia Orientale in Organismi Federali o negli Enti collaterali di categoria, Enti ed uffici pubblici o Autorità, Organi consultivi o gestionali cui FEDERMANAGER Sicilia Orientale è chiamata a partecipare, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi presso il medesimo organismo.
Essi decadono al decadere del Consiglio Direttivo a meno di quelli nominati su indicazione di FEDERMANAGER Sicilia Orientale ma con atto di autorità o Enti terzi o a seguito di elezione, che decadono alla scadenza del mandato statutario dell'organo in questione.
2. I rappresentanti di cui innanzi debbono periodicamente (almeno due volte l'anno) relazionare al Consiglio Direttivo di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale circa le attività svolte rendendolo edotto, nel contempo, delle varie tematiche sviluppate negli Enti cui partecipa, sia di interesse generale che di quello proprio della categoria dei Dirigenti.

3. I Rappresentanti stessi devono rendere noti al Comitato di Presidenza, che ne informa il Consiglio Direttivo, circa gli eventuali compensi ed i tipi di rimborsi derivanti dall'incarico che viene espletato.

Art. 13

IL PATRIMONIO - L'AMMINISTRAZIONE - IL BILANCIO

1. Il patrimonio di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà della FEDERMANAGER - Sicilia Orientale;
- b) dai fondi di riserva costituita con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

2. FEDERMANAGER - Sicilia Orientale non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

3. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.

Il bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e devono essere tenuti a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

Art. 14

SCIoglIMENTO DI FEDERMANAGER - SICILIA ORIENTALE

1. FEDERMANAGER - Sicilia Orientale può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, convocata per adunanza con la specifica richiesta di scioglimento all'ordine del giorno, con voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento due volte consecutive in prima e in seconda convocazione a distanza minima di 3 mesi e massima di 6 mesi l'una dall'altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi degli associati), potrà essere convocata una terza Assemblea che, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

2. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra i soci.

3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, di FEDERMANAGER - Sicilia Orientale, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento, allo Statuto Federale FEDERMANAGER e alle norme di legge in materia.

Art. 16.

NORME TRANSITORIE

1. Tutte le norme statutarie previste nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
2. Le cariche sociali ricoperte alla data di entrata in vigore del presente statuto dureranno sino alla scadenza del mandato per cui erano state elette.